



Dott.ssa Celeste Natoli
NOTAIO

Repertorio N.77

Raccolta N.56

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE "A.M.S. - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di dicembre
(16/12/2020)

In Palermo, Via Sammartino n.55, presso il mio studio.

Innanzi a me, dott.ssa **Celeste Natoli**, Notaio in Palermo, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese,

è comparso

– **MARCHESE Marco**, nato a Koeln (Germania) il giorno 8 Marzo 1982 domiciliato a Palermo, Via Nuova n.21, C.F.- MRC MRC 82C08 Z112I, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Legale Rappresentante dell'Associazione non riconosciuta **"Associazione per la Mobilitazione Sociale - ONLUS"** in breve denominata anche **"A.M.S. - ONLUS"**, con sede in Palermo, Viale Strasburgo n.281, codice fiscale 97190210829, costituita con atto per Notar Enrica Lupo di Monreale del 28 aprile 2004, Repertorio N.22034, Raccolta N.10103, registrato a Palermo 3 il 4 maggio 2004 al n.2032-1T, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo in virtù dei poteri di cui all'articolo 23 dello Statuto dell'Ente.

Il suddetto comparso della cui identità io Notaio sono certo nella sua qualità, mi dichiara che è qui riunita in prima convocazione l'Assemblea dell'Associazione **"A.M.S. - ONLUS"**, regolarmente convocata in questo giorno luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*) modifica e integrazione dell'attuale Statuto della **"Associazione per la Mobilitazione Sociale - ONLUS"** per adeguamento al Codice Enti Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017) e continuazione della propria attività quale Associazione Ente del terzo settore;

*) modifica degli articoli 1 e 20 dell'attuale Statuto;

*) delibere inerenti e conseguenti.

Al che aderendo, io Notaio, do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il medesimo comparso signor **MARCHESE Marco**, che nella sua qualità, dichiara aperti i lavori alle ore dieci e minuti cinque

e constata e fa constare quanto segue:

– l'Assemblea, in conformità all'articolo 13 dello Statuto, è stata convocata a mezzo di raccomandata a mano inviata a tutti gli associati in data 4 dicembre 2020;

– sono presenti in proprio o per delega, quali associati, esso stesso Presidente **MARCHESE Marco**, come sopra costituito, il quale interviene in proprio e quale rappresentante dell'associata, **MARCHESE Maria Irene**, nata a Koeln (Germania) il giorno 11 marzo 1985, residente a Capaci (PA), Via Mons. Vas-

Registrato all'Agenzia delle
Entrate Ufficio Territoriale
di Palermo
il 21/12/2020
n.33807 serie 1T

sallo n.27, C.F. MRC MRN 85C51 Z112I e i seguenti associati, anche nella loro qualità di membri del Consiglio Direttivo e in particolare: SALERNO Concetta Maria, nata a Gela (CL) il 3 novembre 1982, residente a Monreale (PA) in Via S.P.57 n.1, C.F. SLR CCT 82S43 D960C, la quale interviene in proprio e quale rappresentante degli associati, CARDINALE Mariangela, nata ad Agrigento il 28 agosto 1982, ivi residente in Via Piccone n.8, C.F. CRD MNG 82M68 A089F e SPOTO Ilaria, nata ad Agrigento il 19 Luglio 1988, residente ad Aragona (AG) in Via Magellano n.20, C.F. SPT LRI 88L59 A089Z, giuste deleghe, già acquisite agli atti dell'Associazione;

- sono pertanto presenti, in proprio o per delega, tutti e cinque associati ed è altresì presente l'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente dichiara altresì di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che pertanto l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, ottenuto dall'Assemblea il consenso alla trattazione congiunta degli argomenti, espone le ragioni che rendono opportune le modifiche proposte, inerenti al vigente Statuto dell'Associazione.

Il Presidente comunica all'Assemblea che, dopo l'entrata in vigore del Codice Enti del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017), se l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente di Terzo Settore e, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata a detti enti, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella legge di riforma. Precisa il Presidente che la prosecuzione delle attività sociali con la qualifica di Enti del Terzo settore è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nella seduta n.1 del 15 ottobre 2020.

Evidenzia il Presidente che la cessazione dell'efficacia dello Statuto attualmente in vigore è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall'art.104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, e successive modifiche e integrazioni. Pertanto a far data da tale momento, acquisirà piena efficacia il nuovo Statuto della "Associazione per la Mobilitazione Sociale - E.T.S." in breve "A.M.S. - E.T.S." e, quindi, cessando gli effetti delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino ad allora in quanto ONLUS, perché divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli E.T.S.. Si rende perciò necessario approvare una norma transitoria da inserire nell'attuale Statuto, che ne consenta la vigenza sino al verificarsi di detta condizione.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione delle modifiche statutarie, illustrando il contenuto dei nuovi articoli dello Statuto che è obbligatorio adottare per l'acquisizio-

ne della qualità di Ente di Terzo Settore.

Il nuovo testo statutario novellato a seguito del D.Lgs. n.117/2017 verrà poi depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando detto Registro sarà istituito.

Lo stesso Presidente prosegue precisando la necessità di introdurre nell'attuale Statuto dell'"Associazione per la Mobilitazione Sociale - ONLUS" una norma transitoria, modificando in parte l'articolo 28, che la disciplini durante la vigenza, destinata a cessare con l'assunzione di efficacia del nuovo Statuto, ora per allora approvato.

A tal proposito il Presidente propone di inserire in quest'ultima versione dello Statuto aggiornato alle norme del Codice degli Enti del Terzo Settore anche le due modifiche appresso descritte.

Il Presidente in particolare propone di modificare l'Articolo 1 della parte relativa alla sede dell'Associazione, prevedendo che essa sia stabilita nel Comune di Palermo e ai soli fini dell'eventuale adempimento presso pubblici registri al Viale Strasburgo n.281 e prevedendo altresì che l'organo amministrativo abbia la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune ove è posta la sede principale, e di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Infine il Presidente propone di modificare l'articolo 20 nella parte in cui esso prevede la composizione del Consiglio Direttivo pari ad un numero fisso di 5 membri, introducendo piuttosto un numero variabile di componenti da 3 a 5.

Tanto premesso il Presidente dell'Assemblea propone alla stessa il seguente testo di deliberazione di cui dà lettura:

"l'Assemblea dell'Associazione per la Mobilitazione Sociale - ONLUS,

- vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice Enti del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 117/2017;

- considerate le modifiche da introdurre nella nuova versione dello Statuto che è destinato ad entrare in vigore alla scadenza del periodo transitorio anzidetto

DELIBERA

*) di approvare, quale norma transitoria la modifica dell'articolo 28 del testo statutario dell'Associazione per la Mobilitazione Sociale - ONLUS, attualmente vigente, secondo la formulazione che qui di seguito si riporta:

"ART.28 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

La cessazione dell'efficacia del presente Statuto è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, e successive modifiche e integrazioni, a far data dal verificarsi di tale condizione, acquisirà piena efficacia il documento allegato al presente Statuto e denominato 'Statuto Associazione per la Mobilitazione

Sociale - E.T.S.' in breve 'A.M.S. - E.T.S.' ";

*) di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'Associazione della qualifica di Associazione Ente del Terzo Settore, assumendo la denominazione 'Associazione per la Mobilitazione Sociale - E.T.S.' in breve 'A.M.S. - E.T.S.', con la precisazione che l'efficacia delle modifiche come innanzi apportate è subordinata alle indicazioni generali del D.Lgs. n.117/2017, alla decorrenza del predetto termine indicato al comma 2 dell'art. 104 del D.Lgs n.117/2017, come integrato e prorogato dalle successive modifiche di legge sino ad ora intervenute;

*) di modificare gli articoli dello Statuto, come segue, introducendo altresì all'articolo 28 una norma transitoria secondo il tenore letterale appresso riportato e tenendo conto altresì dell'introduzione delle modifiche inerenti anche alla sede sociale, all'articolo 1, prevedendo che essa sia stabilita nel Comune di Palermo e ai soli fini dell'eventuale adempimento presso pubblici registri al Viale Strasburgo n.281 e prevedendo altresì che l'organo amministrativo abbia la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune ove è posta la sede principale, e di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; nonché modificando, all'articolo 20, la composizione del Consiglio Direttivo prevedendo un numero variabile di membri da 3 a 5 e modificando gli articoli attualmente vigenti, secondo il tenore letterale appresso riportato, e in particolare:

Articolo 1;

Articolo 2;

Articolo 9;

Articolo 12;

Articolo 13;

Articolo 14;

Articolo 19;

Articolo 20;

Articolo 24;

Articolo 27;

Articolo 28;

secondo la formulazione che di seguito si riporta:

Articolo 1

E' costituita una Associazione denominata "Associazione per la Mobilitazione Sociale - E.T.S." in breve denominata anche "A.M.S - E.T.S.".

Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, l'Associazione assumerà, nei termini e tempi previsti e nel rispetto della disciplina transitoria, nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, altresì provvedendosi secondo le vigenti disposizioni di legge

alla iscrizione presso il R.U.N.T.S., ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 22 del suddetto Decreto legislativo. Essa ha sede in Palermo.

L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune ove è posta la sede principale, e di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

L'Associazione ha durata illimitata (salvo le cause di estinzione di cui all'art. 17 e 25 del presente statuto).

Nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo 117/2017 l'Associazione è un centro di vita associativa autonoma, pluralista a carattere volontario che esercita attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come di seguito descritte nell'articolo 2 del presente Statuto.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 D.Lgs. n.117/2017, il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività sopra indicate.

Articolo 2

Lo scopo dell'Associazione è la prestazione in favore di coloro che ne hanno bisogno di servizi socio-assistenziali; in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo essa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) segretariato sociale;
- b) servizio sociale professionale;
- c) assistenza domiciliare; assistenza sociale e socio - sanitaria;
- d) centri diurni di assistenza ed incontro per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- e) comunità alloggio, case-albergo, case-protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare, case famiglia;
- f) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- g) soggiorni di vacanze;
- h) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- i) assistenza post-penitenziaria;
- l) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- m) altre forme di intervento anche integrative degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere chi ne ha bisogno in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi o di inadeguata assistenza familiare;

n) consulenza e sostegno psicologico.

L'Associazione si propone inoltre:

- 1) Organizzare corsi di formazione professionale, orientamento e attività di assistenza-tecnica ai soggetti di cui allo scopo sociale;
- 2) favorire la formazione dei propri associati tramite conferenze e corsi di aggiornamento su temi pedagogici, psicologici, culturali e sanitari allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni fornite;
- 3) organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici, ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di palestre, biblioteche e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dei soggetti;
- 4) produrre servizi di raccolta e di diffusione di informazione legate al mondo giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il lavoro, la scuola la formazione professionale, le problematiche sociali, il volontariato e la vita culturale, dando vita anche ad una attività specifica di stampa e informazione;
- 5) adoperarsi per la formazione e la mobilitazione dei giovani in Italia ed all'Esteri anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente, nel rispetto della secondarietà e strumentalità dell'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017.

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, promuovere accordi con Enti Pubblici e Privati, con organizzazioni ed associazioni varie, stipulare convenzioni con Enti locali (Comuni, Province, Regioni ecc.), nonché con Enti Pubblici, para-pubblici, privati e morali; usufruire di contributi, sussidi, sovvenzioni, finanziamenti anche agevolati e di tutte le previdenze in genere (Statali, Regionali e Comunitarie ecc.).

L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di E.T.S..

Articolo 9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dall'eventuale patrimonio mobiliare e/o immobiliare di proprietà dell' Associazione;
- dai contributi, sovvenzioni, erogazioni e lasciti diversi;

-da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi in occasione di specifiche attività e per attività svolta da parte e/o in favore di Enti Pubblici e Privati;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In conformità all'articolo 22 del Decreto legislativo 117/2017, ai fini del conseguimento della personalità giuridica da parte dell'Associazione si considera la dotazione di un patrimonio minimo consistente in una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il suddetto patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Nel caso di riconoscimento dell'Associazione come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Articolo 12

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017 eventualmente svolte nella relazione al bilancio o

nella relazione di missione.

L'Associazione in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n.117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Oltre alle scritture contabili già indicate l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Il residuo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva;
- il 70% (settanta per cento) a disposizione per iniziative di cui agli scopi della Associazione.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n.117/2017, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto (secondo quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo), utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale agli associati, eventuali lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte e/o previste da diversa legge vigente in materia.

L'organo deliberante dell'Associazione è l'Assemblea degli associati, la quale può riunirsi in seduta ordinaria ovvero straordinaria e alla quale si applica, per quanto di seguito non espressamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n.117/2017.

L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale ma sempre nell'ambito della Provincia di Palermo, con annuncio scritto affisso nei locali dell'Associazione almeno 10 giorni liberi prima della data di convocazione della stessa, e con comunicazione inviata agli associati a mezzo di lettera raccomandata ovvero pec, sempre almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la seduta.

In ogni caso le deliberazioni dell'Assemblea s'intendono adottate quando ad essa partecipino tutti gli associati e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'eventuale Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 30 Aprile successivo.

Ferme restando le inderogabili competenze assembleari di cui all'articolo 25 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste in conformità con le finalità sociali dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sulle modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- nomina eventualmente i membri del Collegio dei Revisori;

Ogni socio maggiorenni, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

In deroga al D.Lgs. n.117/2017 hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, sin dal giorno della medesima iscrizione. Ciascun associato ha un voto.

E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come audioconferenza e/o videoconferenza, tramite l'impiego di piattaforme quali a titolo meramente esemplificativo Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, ecc., ovvero mediante dispositivi telefonici, smartphone, e tablet o pc audio/video collegati, a condizione che tut-

ti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza da altra persona designata dall'Assemblea medesima; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su libro delle adunanze e delle deliberazioni di cui al precedente articolo 12.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a tre o cinque, secondo la determinazione di volta in volta presa dall'Assemblea degli associati, in occasione della singola elezione.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475 ter del Codice Civile.

In punto di responsabilità dei consiglieri, di eventuali direttori, componenti dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n.117/2017.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e salvo quanto sopra disposto fissa le responsabilità dei singoli consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Eventualmente, la funzione di Vice Presidente e Tesoriere può essere esercitata dal medesimo consigliere. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 24

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.117/2017, l'Associazione

ne può nominare, un Organo di Controllo, anche monocratico, il quale svolga le attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e ispezione di cui ai commi 6,7 e 8 dell'articolo sopra citato.

E' obbligatoria la nomina del suddetto Organo, anche monocratico, in presenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n.117/2017.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30 comma 6 e salvo l'obbligo di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea può procedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea; esso resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

Articolo 27

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre tre anni.

In conformità all'articolo 9 del D.Lgs. n.117/2017 in caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori ed il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore ai fini di pubblica utilità, in conformità alle norme vigenti in materia, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia quali quelle relative alla disciplina delle ONLUS finchè applicabili e del D.Lgs. n.117/2017 in conformità del quale è aggiornato il presente Statuto facendo riferimento anche alla normativa transitoria di cui agli articoli 101 - 104 del medesimo decreto, e successive modifiche e integrazioni.

L'efficacia delle modifiche apportate allo statuto dell'Associazione per la Mobilitazione Sociale - E.T.S. è subordinata alle indicazioni generali del D.Lgs. n.117/2017, alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell'articolo 104 dello stesso, come oggetto di proroghe ad opera della vigente legislazione.

Allo stesso termine è assoggetta la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (articolo 10 D.Lgs. n.460/1997), perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli E.T.S.;

- di conferire al Presidente dell'Associazione ogni e più ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera e per gli opportuni adempimenti;

- di delegare il Presidente dell'Associazione ad apportare al presente atto e ai testi Statuari allegati tutte quelle sop-

pressioni, modificazioni, aggiunte, correzioni, che fossero richieste dalle competenti Autorità di vigilanza nonché a firmare ogni documento necessario al raggiungimento dello scopo in rappresentanza dell'Associazione".

Terminata la lettura del testo di deliberazione proposto, il Presidente invita tutti i presenti a intervenire

Dando atto che non vi sono intervenuti, il Presidente mette ai voti il predetto testo di deliberazione.

Quindi l'Assemblea, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, nessuno esprimendo voto contrario e non essendovi astenuti, all'unanimità dei voti, espressi in proprio e per delega, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

di approvare l'intero testo di deliberazione come innanzi proposto e letto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore dieci e minuti trenta.

Il Presidente mi esibisce il testo dello Statuto "A.M.S - ON-LUS", novellato con la norma transitoria di cui all'articolo 28 e il testo dello Statuto "A.M.S - E.T.S.", come modificato e adeguato alla disciplina degli Enti del Terzo Settore che si allegano rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" al presente atto.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione; si chiedono le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82 n.3 e n.5 del D.Lgs. n.117/2017.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato unitamente a quanto allegato, lettura ai comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e in parte di pugno da me Notaio, su sette fogli per venticinque facciate fin qui, si sottoscrive alle ore dieci e cinquantacinque.

F.to Marco Marchese - Celeste Natoli Notaio.

Copia conforme all'originale ed ai suoi allegati nei miei atti.

Si rilascia per uso di legge

Palermo 28 dicembre 2020

STATUTO

ART.1 - E' costituita una Associazione denominata "Associazione per la Mobilitazione Sociale - ONLUS" in breve denominata anche "A.M.S - ONLUS".

Essa ha sede in Palermo Via Giusino n.3/E

L'Associazione ha durata illimitata (salvo le cause di estinzione di cui all'art. 17 e 25 del presente statuto).

Essa è un centro di vita associativa autonoma, pluralista a carattere volontario, non persegue nè finalità politiche nè finalità sindacali e non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ART.2 - Lo scopo dell'associazione è la prestazione in favore di coloro che ne hanno bisogno di servizi socio-assistenziali; in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo essa potrà svolgere le seguenti attività:

a) segretariato sociale;

b) servizio sociale professionale;

c) assistenza domiciliare; assistenza sociale e socio - sanitaria;

d) centri diurni di assistenza ed incontro per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;

e) comunità alloggio, case-albergo, case-protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza

familiare, case famiglia;

f) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

g) soggiorni di vacanze;

h) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;

i) assistenza post-penitenziaria;

l) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

m) altre forme di intervento anche integrative degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere chi ne ha bisogno in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi o di inadeguata assistenza familiare;

n) consulenza e sostegno psicologico.

L'Associazione si propone inoltre:

1) Organizzare corsi di formazione professionale, orientamento e attività di assistenza-tecnica ai soggetti di cui allo scopo sociale;

2) favorire la formazione dei propri associati tramite conferenze e corsi di aggiornamento su temi pedagogici, psicologici, culturali e sanitari allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni fornite;

3) organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici, ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di palestre, biblioteche e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dei soggetti;

4) produrre servizi di raccolta e di diffusione di informazione legate al mondo giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il lavoro, la scuola la formazione professionale, le problematiche sociali, il volontariato e la vita culturale, dando vita anche ad una attività specifica di stampa e informazione;

5) adoperarsi per la formazione e la mobilitazione dei giovani in Italia ed all'Estero anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per raggiungere i suoi scopi l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, promuovere accordi con Enti Pubblici e Privati, con organizzazioni ed associazioni varie, stipulare convenzioni con Enti locali (Comuni, Province, Regioni ecc.), nonchè con Enti Pubblici, parapubblici, privati e morali; usufruire di contributi, sussidi, sovvenzioni, finanziamenti anche

agevolati e di tutte le previdenze in genere (Statali, Regionali e Comunitarie ecc.).

L'associazione potrà compiere ogni operazione economica finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

ART.3 - Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

ART.4 - Gli Associati dell'associazione si dividono in quattro categorie:

1. Associati Fondatori

2. Associati Ordinari

3. Associati Sostenitori

4. Associati Onorari

Sono Associati Fondatori quelli indicati nell'atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche successivamente ammesse, per averne fatta esplicita richiesta, che si impegnino a partecipare attivamente ai programmi

dell'Associazione.

Sono Associati Sostenitori coloro che pur non rientrando nelle precedenti categorie contribuiscono mediante elargizione di denaro e/o mezzi all'attività dell'Associazione.

Sono Associati Onorari coloro che, ad insindacabile parere del Consiglio Direttivo, risultano meritevoli di tale riconoscimento.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

ART.5 - E' Associato Onorario chi avendone fatto espressa richiesta, ritenuto moralmente degno dal Consiglio Direttivo e trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, offra volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità secondo le richieste dei competenti Organi Associativi, compatibilmente con le proprie esigenze personali.

Gli Associati Ordinari e Fondatori hanno l'obbligo morale e giuridico di prestare la propria opera a favore dell'Associazione, rispettando le norme di legge nonché quelle previste dal presente statuto ed hanno tutti i diritti previsti nelle norme del presente Statuto e nelle leggi.

Per essere ammessi a socio ordinario è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli

Organi sociali.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali ed hanno tutti uguali diritti.

ART.6 - E' compito del Consiglio Direttivo dell' Associazione deliberare sulla domanda di ammissione a Socio Ordinario entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria più prossima alla data di presentazione del ricorso. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell' Associazione che ne prende atto e producono effetti da tale data.

ART.7 - Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota di iscrizione;
- al pagamento della quota eventualmente prevista per la tessera sociale annuale;
- all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART.8 - Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della/e quote previste senza giustificato motivo;-

quando, in qualunque modo, arrechino danni morali, materiali e di immagine all' Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea ordinaria dei soci. I soci espulsi potranno in ogni caso ricorrere contro il provvedimento alla Assemblea ordinaria che delibera nella prima riunione.

ART.9 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dall'eventuale patrimonio mobiliare e/o immobiliare di proprietà dell' Associazione;
- dai contributi, sovvenzioni, erogazioni e lasciti diversi;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi in occasione di specifiche attività e per attività svolta da parte e/o in favore di Enti Pubblici e Privati;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART.10 - Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso; le stesse sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART.11 - Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo all'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART.12 - Il residuo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva;
- il 70% (settanta per cento) a disposizione per iniziative di cui agli scopi della Associazione .

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi di riserva o capitale durante la vita dell' Organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.13 - Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate anche fuori dalla sede sociale, ma sempre nell'ambito della Provincia di Palermo, con annuncio scritto affisso nei locali dell' Associazione dieci giorni liberi prima della data di

convocazione delle stesse e con raccomandata a mano; oppure con telegramma o fax.

ART.14 - L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 30 Aprile successivo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste in conformità con le finalità sociali dell' Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sulle modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- nomina eventualmente i membri del Collegio dei Revisori;

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

ART.15 - L' Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- allorchè ne faccia richiesta scritta, da inviare per raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione, almeno un quinto degli associati. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui perviene la richiesta.

Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto e delibera in merito alla liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio e su tutto quanto altro è a lei demandato per legge o per statuto.

ART.16 - In prima convocazione l' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione .

ART.17 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

ART.18 - Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta;

nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

ART.19 - L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza da altra persona designata dall'assemblea medesima; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART.20 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri e sono eletti dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa le responsabilità dei singoli consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART.21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di cui presiede.

ART.22 - Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli

	associati;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario;	
	- redigere annualmente il bilancio preventivo;	
	- compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio	
	da sottoporre all'Assemblea;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all' attività sociale;	
	- formulare il regolamento interno da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- deliberare circa l'ammissione, e l'espulsione degli	
	associati;	
	- favorire la partecipazione degli associati alle attività	
	dell'Associazione;	
	- curare l'affissione nei locali sociali per un periodo	
	consecutivo di trenta giorni della copia delle delibere	
	adottate sia dal Consiglio Direttivo che dall' Assemblea	
	degli associati.	
	- consegnare ad ogni associato che ne faccia richiesta, ed a	
	sue spese, copia delle delibere adottate dall' Assemblea alla	
	quale non era presente.	
	- determinare la quota sociale che ogni associato deve	
	versare annualmente e la quota associativa di ammissione.	
	ART.23 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente	
	rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi	

ed in giudizio. Qualsiasi obbligazione contratta da altro associato a nome dell'Associazione è da ritenersi arbitraria e non impegna l'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo.

ART.24 - L'assemblea può procedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea; esso resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

ART.25 - Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo.

Esso giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Le sue decisioni sono inappellabili.

ART.26 - L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà deliberato a cura del Consiglio Direttivo.

ART.27 - L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre tre anni.

In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più

liquidatori ed il patrimonio dell' Associazione è devoluto ad
altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai fini
di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui
all'art.3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.28 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono
le disposizioni di legge in materia.

La cessazione dell'efficacia del presente Statuto è
subordinata al verificarsi delle condizioni previste
dall'art. 104, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, e successive
modifiche e integrazioni, a far data dal verificarsi di tale
condizione, acquisirà piena efficacia il documento allegato
al presente Statuto e denominato 'Statuto Associazione per la
Mobilitazione Sociale - E.T.S.' in breve 'A.M.S. - E.T.S.'.

F.to Marco Marchese - Celeste Natoli Notaio.

Allegato "B" al Repertorio N.77 e Raccolta N.56

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una Associazione denominata "Associazione per la Mobilitazione Sociale - E.T.S." in breve denominata anche "A.M.S - E.T.S.".

Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, l'Associazione assumerà, nei termini e tempi previsti e nel rispetto della disciplina transitoria, nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, altresì provvedendosi secondo le vigenti disposizioni di legge alla iscrizione presso il R.U.N.T.S., ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 22 del suddetto Decreto legislativo.

Essa ha sede in Palermo.

L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune ove è posta la sede principale, e di istituire e di sopprimere ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

L'Associazione ha durata illimitata (salvo le cause di estinzione di cui all'art. 17 e 25 del presente statuto).

Nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo

117/2017 l'Associazione è un centro di vita associativa autonoma, pluralista a carattere volontario che esercita attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come di seguito descritte nell'articolo 2 del presente Statuto.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 D.Lgs. n.117/2017, il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività sopra indicate.

Articolo 2

Lo scopo dell'Associazione è la prestazione in favore di coloro che ne hanno bisogno di servizi socio-assistenziali; in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo essa potrà svolgere le seguenti attività:

- a) segretariato sociale;
- b) servizio sociale professionale;
- c) assistenza domiciliare; assistenza sociale e socio - sanitaria;
- d) centri diurni di assistenza ed incontro per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- e) comunità alloggio, case-albergo, case-protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza

familiare, case famiglia;

f) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

g) soggiorni di vacanze;

h) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;

i) assistenza post-penitenziaria;

l) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

m) altre forme di intervento anche integrative degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere chi ne ha bisogno in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi o di inadeguata assistenza familiare;

n) consulenza e sostegno psicologico.

L'Associazione si propone inoltre:

1) Organizzare corsi di formazione professionale, orientamento e attività di assistenza-tecnica ai soggetti di cui allo scopo sociale;

2) favorire la formazione dei propri associati tramite conferenze e corsi di aggiornamento su temi pedagogici, psicologici, culturali e sanitari allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni fornite;

3) organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici, ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di palestre, biblioteche e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica ed alla elevazione intellettuale e morale dei soggetti;

4) produrre servizi di raccolta e di diffusione di informazione legate al mondo giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il lavoro, la scuola la formazione professionale, le problematiche sociali, il volontariato e la vita culturale, dando vita anche ad una attività specifica di stampa e informazione;

5) adoperarsi per la formazione e la mobilitazione dei giovani in Italia ed all'Estero anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente, nel rispetto della secondarietà e strumentalità dell'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017.

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, promuovere accordi con Enti Pubblici e Privati, con organizzazioni ed associazioni varie, stipulare convenzioni con Enti locali (Comuni, Province, Regioni ecc.), nonchè con Enti Pubblici,

	para-pubblici, privati e morali; usufruire di contributi,	
	sussidi, sovvenzioni, finanziamenti anche agevolati e di	
	tutte le previdenze in genere (Statali, Regionali e	
	Comunitarie ecc.).	
	L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica	
	finanziaria, mobiliare, immobiliare che il Consiglio	
	Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	L'Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività	
	entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate	
	del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima	
	Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva	
	che comporti la perdita della qualità di E.T.S..	
	Articolo 3	
	Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione	
	possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.	
	Articolo 4	
	Gli Associati dell'associazione si dividono in quattro	
	categorie:	
	1. Associati Fondatori	
	2. Associati Ordinari	
	3. Associati Sostenitori	
	4. Associati Onorari	
	Sono Associati Fondatori quelli indicati nell'atto	
	Costitutivo dell'Associazione.	

Sono Associati Ordinari le persone fisiche successivamente ammesse, per averne fatta esplicita richiesta, che si impegnino a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione.

Sono Associati Sostenitori coloro che pur non rientrando nelle precedenti categorie contribuiscono mediante elargizione di denaro e/o mezzi all'attività dell'Associazione.

Sono Associati Onorari coloro che, ad insindacabile parere del Consiglio Direttivo, risultano meritevoli di tale riconoscimento.

L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

Articolo 5

E' Associato Onorario chi avendone fatto espressa richiesta, ritenuto moralmente degno dal Consiglio Direttivo e trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, offra volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità secondo le richieste dei competenti Organi Associativi, compatibilmente con le proprie esigenze personali.

Gli Associati Ordinari e Fondatori hanno l'obbligo morale e giuridico di prestare la propria opera a favore dell'Associazione, rispettando le norme di legge nonché quelle previste dal presente statuto ed hanno tutti i diritti previsti nelle norme del presente Statuto e nelle leggi.

Per essere ammessi a socio ordinario è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli Organi sociali.

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali ed hanno tutti uguali diritti.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo dell' Associazione deliberare sulla domanda di ammissione a Socio Ordinario entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria più prossima alla data di presentazione del ricorso. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell' Associazione che ne prende atto e producono effetti da tale data.

Articolo 7

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota di iscrizione;
- al pagamento della quota eventualmente prevista per la tessera sociale annuale;
- all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale

attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 8

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; - quando si rendano morosi nel pagamento della/e quote previste senza giustificato motivo;- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali, materiali e di immagine all' Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea ordinaria dei soci.

I soci espulsi potranno in ogni caso ricorrere contro il provvedimento alla Assemblea ordinaria che delibera nella prima riunione.

Articolo 9

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dall'eventuale patrimonio mobiliare e/o immobiliare di proprietà dell' Associazione;

- dai contributi, sovvenzioni, erogazioni e lasciti diversi;

-da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;

- dai contributi in occasione di specifiche attività e per attività svolta da parte e/o in favore di Enti Pubblici e Privati;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In conformità all'articolo 22 del Decreto legislativo 117/2017, ai fini del conseguimento della personalità giuridica da parte dell'Associazione si considera la dotazione di un patrimonio minimo consistente in una somma liquida e disponibile non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il suddetto patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo,

ove nominato, devono senza indugio, convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di

associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Nel caso di riconoscimento dell'Associazione come persona giuridica, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Articolo 10

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono rimborsabili in nessun caso; le stesse sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 11

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo all'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 12

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, in presenza di ricavi,

rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017 eventualmente svolte nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

L'Associazione in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) devono depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n.117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione in presenza di ricavi, rendite, proventi o

entrate comunque denominate superiori a Euro 100.000,00

(centomila virgola zero zero) annui deve in ogni caso

pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito

internet, o nel sito internet della rete associativa cui

eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o

corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti

degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti

nonchè agli associati.

Oltre alle scritture contabili già indicate l'Associazione

deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Il residuo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva;

- il 70% (settanta per cento) a disposizione per iniziative

di cui agli scopi della Associazione.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n.117/2017, è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto (secondo quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo), utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve comunque denominate o capitale agli associati, eventuali lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte e/o previste da diversa legge vigente in materia.

Articolo 13

L'organo deliberante dell'Associazione è l'Assemblea degli associati, la quale può riunirsi in seduta ordinaria ovvero straordinaria e alla quale si applica, per quanto di seguito non espressamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n.117/2017.

L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale ma sempre dell'ambito della Provincia di Palermo, con annuncio scritto affisso nei locali dell'Associazione almeno 10 giorni liberi prima della data di convocazione della stessa, e con comunicazione inviata agli associati a mezzo di lettera raccomandata ovvero pec, sempre almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la seduta.

In ogni caso le deliberazioni dell'Assemblea s'intendono adottate quando ad essa partecipino tutti gli associati e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'eventuale Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 Dicembre al 30 Aprile successivo.

Ferme restando le inderogabili competenze assembleari di cui all'articolo 25 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste in conformità con le finalità sociali dell' Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera sulle modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- nomina eventualmente i membri del Collegio dei Revisori;

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi

comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

In deroga al D.Lgs. n.117/2017 hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, sin dal giorno della medesima iscrizione. Ciascun associato ha un voto.

E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come audioconferenza e/o videoconferenza, tramite l'impiego di piattaforme quali a titolo meramente esemplificativo Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet, ecc., ovvero mediante dispositivi telefonici, smartphone, e tablet o pc audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 15

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- allorchè ne faccia richiesta scritta, da inviare per raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione, almeno un quinto degli associati. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui perviene la richiesta.

Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto e delibera in merito alla liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio e su tutto quanto altro è a lei demandato per legge o per statuto.

Articolo 16

In prima convocazione l' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione .

Articolo 17

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno la

metà degli associati e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

Articolo 18

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta; nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

Articolo 19

L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza da altra persona designata dall'Assemblea medesima; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su libro delle adunanze e delle deliberazioni di cui al precedente articolo 12.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a tre o cinque, secondo la determinazione di volta in volta presa dall'Assemblea degli associati, in occasione della singola elezione.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il

domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475 ter del Codice Civile.

In punto di responsabilità dei consiglieri, di eventuali direttori, componenti dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano gli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n.117/2017.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e salvo quanto sopra disposto fissa le responsabilità dei singoli consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Eventualmente, la funzione di Vice Presidente e Tesoriere può essere esercitata dal medesimo consigliere. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno

per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di cui presiede.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- redigere annualmente il bilancio preventivo;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, e l'espulsione degli associati;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione;
- curare l'affissione nei locali sociali per un periodo consecutivo di trenta giorni della copia delle delibere

adottate sia dal Consiglio Direttivo che dall' Assemblea degli associati.

- consegnare ad ogni associato che ne faccia richiesta, ed a sue spese, copia delle delibere adottate dall' Assemblea alla quale non era presente.

- determinare la quota sociale che ogni associato deve versare annualmente e la quota associativa di ammissione.

Articolo 23

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Qualsiasi obbligazione contratta da altro associato a nome dell'Associazione è da ritenersi arbitraria e non impegna l'Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.117/2017, l'Associazione può nominare, un Organo di Controllo, anche monocratico, il quale svolga le attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e ispezione di cui ai commi 6,7 e 8 dell'articolo sopra citato.

E' obbligatoria la nomina del suddetto Organo, anche monocratico, in presenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n.117/2017.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30 comma 6 e salvo l'obbligo di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n.117/2017,

l'Assemblea può procedere alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea; esso resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

Articolo 25

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale di Palermo. Esso giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Le sue decisioni sono inappellabili.

Articolo 26

L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà deliberato a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 27

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre tre anni.

In conformità all'articolo 9 del D.Lgs. n.117/2017 in caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori ed il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore ai fini di pubblica utilità, in conformità alle

norme vigenti in materia, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia quali quelle relative alla disciplina delle ONLUS finchè applicabili e del D.Lgs. n.117/2017 in conformità del quale è aggiornato il presente Statuto facendo riferimento anche alla normativa transitoria di cui agli articoli 101 - 104 del medesimo decreto, e successive modifiche e integrazioni.

L'efficacia delle modifiche apportate allo statuto dell'Associazione per la Mobilitazione Sociale - E.T.S. è subordinata alle indicazioni generali del D.Lgs. n.117/2017, alla decorrenza del termine indicato al comma 2 dell'articolo 104 dello stesso, come oggetto di proroghe ad opera della vigente legislazione.

Allo stesso termine è assoggetta la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie utilizzate sino a quel momento in quanto ONLUS (articolo 10 D.Lgs. n.460/1997), perché diverranno incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli E.T.S..

F.to Marco Marchese - Celeste Natoli Notaio.